



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

Regolamento squadra azzurra e delegazioni federali

Azione	Provvedimento	Data
APPROVAZIONE	Delibera n. 80/2025 del Consiglio Federale	10.05.2025

Indice

Art. 1 - Definizione di Atleta Nazionale	3
Art. 2 - Formazione della Squadra Nazionale	3
Art. 3 - Composizione della Delegazione Nazionale	3
Art. 4 - Divisa	4
Art. 5 - Capitano e Alfiere della Squadra.....	4
Art. 6 - Doveri dell'Atleta Nazionale	4
Art. 7 - Convocazioni federali	5
Art. 8 - Normativa Antidoping.....	5
Art. 9 - Codice di comportamento sportivo.....	6
Art. 10 - Bandiera tricolore	6
Art. 11 - Provvedimenti per inadempienze.....	6
Art. 12 - Norma di rinvio	7
Art. 13 - Decorrenza.....	7

Premessa

Gli Atleti Nazionali, i Tecnici e i Dirigenti che compongono la Delegazione Italiana, in Italia e all'estero, rappresentano la FITARCO e per suo tramite la Nazione Italiana. Chi osserva i membri della Delegazione associa ogni comportamento o atteggiamento, la più semplice azione, a quella maglia azzurra e quindi all'Italia, per questo essi costituiscono, in una qualunque circostanza e nel loro insieme, la "nota distintiva" della Nazionale Italiana.

Ognuno, durante le gare e al di fuori di esse, in campo, nei momenti di pausa, in albergo, durante i viaggi, come nelle occasioni di tempo libero, deve tenere un comportamento rispettoso delle norme del presente regolamento e improntato a quelle del documento ad esso allegato, connotato come "fair-play" degli Atleti, dei Tecnici, dei Delegati e di tutti i dirigenti federali.

Gli Atleti Nazionali e tutti i membri della Delegazione devono, pertanto, e in ragione dei diversi ruoli che ricoprono, fare ciò che è nelle loro possibilità fisiche, morali e tecniche per tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia, affrontando le competizioni con animo forte e leale, impegnandosi al massimo delle proprie possibilità.

Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Art. 31 – Atleti

omissis

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

5. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI.

Statuto del Comitato Italiano Paralimpico

Art. 35 – Atleti

omissis

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi dell'IPC/CIO, del CIP e della Federazione Sportiva Paralimpica di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del IPC/CIO e del CIP.

4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente FSP, FSNP, DSP, DSAP nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'Handbook paralimpico, è costituita presso il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 1 - Definizione di Atleta Nazionale

La qualifica di "Atleta Nazionale" è riconosciuta, dagli Organi Federali, esclusivamente agli Atleti che, su designazione del Responsabile Tecnico delle squadre nazionali, di seguito indicato come Direttore Tecnico Nazionale (DTN), partecipano ai Giochi Olimpici, ai Campionati del Mondo, ai Campionati Europei o ad una competizione internazionale quale membro di una rappresentativa nazionale ufficialmente riconosciuta dalla FITARCO.

La qualifica viene automaticamente sospesa, in caso di rifiuto o di positività ai controlli antidoping. La qualifica inoltre costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell'applicazione delle relative sanzioni.

Tutti gli Atleti Nazionale saranno iscritti in un Albo tenuto dalla FITARCO all'interno dell'annuario federale.

Art. 2 - Formazione della Squadra Nazionale

È considerata Squadra Nazionale quella formata da tutti gli Atleti delle singole divisioni e classi previste nelle manifestazioni di cui all'art. 1, definita dal DTN, nel rispetto dei programmi e sistemi di selezione e/o valutazione proposti dal DTN ed approvati dal Consiglio Federale nel Programma Tecnico e Agonistico Annuale.

Nel designare i componenti la Squadra Nazionale, il DTN dovrà tenere conto oltre ai valori tecnici, anche di quelli morali e disciplinari con particolare riguardo al rispetto dei successivi articoli.

Art. 3 - Composizione della Delegazione Nazionale

Per ogni evento la Delegazione potrà essere composta da:

- 1) un Rappresentante Ufficiale della FITARCO, o Capodelegazione. La rappresentanza ufficiale della FITARCO nella e della Squadra Nazionale spetta al Presidente che può delegare, in sua vece, uno dei due Vice Presidenti oppure un membro del Consiglio Federale, salvo diverse disposizioni del CONI/CIP per le rappresentative dei Giochi Olimpici, dei Giochi del Mediterraneo e i Giochi Mondiali Universitari.

Il Capodelegazione della Squadra Nazionale nella sua funzione di rappresentanza tiene i necessari rapporti con le Autorità sportive e non sportive straniere, cura l'immagine della Federazione, difende gli interessi sportivi ed economici federali.

Tutti gli obblighi e le responsabilità del Capodelegazione sono disciplinati dagli allegati seguenti.

- 2) Un Team Manager con funzioni amministrative e di coordinamento logistico che provvederà a curare tutti gli aspetti organizzativi della trasferta allo scopo di rendere la permanenza nel luogo della manifestazione il più possibile idoneo e funzionale al buon rendimento della Squadra. Facilita il coordinamento delle comunicazioni tra il DTN e il Capodelegazione.

Qualora autorizzato, provvede alla gestione delle entrate/uscite economiche della delegazione, in nome e per conto, della Federazione con obbligo di rendicontazione secondo le disposizioni del regolamento amministrativo.

- 3) Il Direttore Tecnico della Squadra Nazionale che ha la responsabilità di tutte le attività tecniche previste nelle singole manifestazioni.

Egli sovrintende a tutta l'attività tecnica ed agonistica della Squadra, in collaborazione con Tecnici dei singoli settori. Provvede a convocare le riunioni con gli Atleti, per concordare, coadiuvato dai Tecnici, programmi di lavoro personalizzati e discutere su tutti quegli argomenti che Atleti o Tecnici riterranno opportuni e necessari per il buon rendimento della Squadra.

Oltre alle funzioni di cui sopra il DTN assume anche la responsabilità di vigilare sul comportamento dei Tecnici al seguito e degli Atleti, collaborando e, se del caso, denunciando al Capodelegazione, condotte non consone ai doveri degli uni e degli altri. Entro 7 giorni dal termine della trasferta dovrà inviare al Presidente Federale propria relazione come da documento allegato.

- 4) Uno o più Tecnici; essi costituiscono concretamente sul campo il supporto tecnico agli Atleti. Essi vigilano sull'andamento degli allenamenti, collaborano con il DTN alla definizione delle

scelte tecniche strategicamente più convenienti al rendimento della Squadra, partecipano alle riunioni con gli Atleti e sono, perché accreditati dalla Fitarco, insieme al DTN i Tecnici federali ufficialmente presenti sul campo di gara.

Oltre alle funzioni di cui sopra, i Tecnici assumono la responsabilità di vigilare sul comportamento degli Atleti, segnalando al DTN e al Capodelegazione condotte non consone ai doveri dell'Atleta come definiti dal successivo articolo 6.

- 5) Un medico e/o altro personale ritenuto necessario, che provvederà ad assistere gli Atleti negli aspetti sanitari sul campo e in ogni altro luogo della trasferta. Egli dovrà avere una comprovata esperienza nel settore sportivo e curare il suo aggiornamento in materia di norme anti-doping, allo scopo di assistere gli Atleti in tutti gli aspetti ad esso collegati.

Tutti i componenti dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali definite dal capodelegazione e alle decisioni o direttive tecniche impartite dal DTN.

Il capodelegazione e il DTN dovranno produrre idonea relazione sulla base del modello allegato e predisposto dalla Federazione avendo cura di segnalare circostanze e comportamenti posti in essere dai componenti dello staff della squadra nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.

Art. 4 - Divisa

Tutti i membri della Delegazione devono indossare l'abbigliamento fornito dalla Federazione nei campi di gara e in quelli d'allenamento, durante il soggiorno e nel corso delle trasferte.

La divisa da gara della Squadra Nazionale è contraddistinta dalla scritta "ITALIA" e dal logo ufficiale della Federazione.

Art. 5 - Capitano e Alfiere della Squadra

Tra gli Atleti di ogni specialità può essere designato un capitano della rappresentativa scelto preferibilmente tra gli atleti che abbiano il maggior numero di presenze o spiccati requisiti di leadership.

L'Atleta più giovane o il più medagliato, facente parte della Squadra Nazionale, sarà designato come Alfiere della squadra. Compito dell'Alfiere è di portare la bandiera italiana in tutte le sfilate o cerimonie ufficiali.

Art. 6 - Doveri dell'Atleta Nazionale

La qualifica di "Atleta Nazionale" è un onore e costituisce il massimo riconoscimento di ordine morale per gli Atleti tesserati Fitarco i quali sono tenuti:

- al massimo impegno agonistico;
- al rispetto delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- al rispetto delle norme emanate dalla Federazione e in particolare alle previsioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico, nel Regolamento Sportivo, nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati e del Codice Etico e di comportamento;
- ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali;
- ad attenersi alle disposizioni impartite dal Capodelegazione e ai consigli dello staff tecnico;
- ad essere puntuale;
- ad essere rispettoso dell'avversario e del personale arbitrale;
- ad evitare ogni tipo di discussione, parole volgari e comunque ogni tipo di protesta;
- a non cedere al nervosismo e fare dell'autocontrollo l'arma vincente;
- ad offrire sempre una prestazione che sarà contraddistinta dal maggior e miglior rendimento a lui possibile;
- a non criticare apertamente o attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione l'operato dei tecnici allenatori, del DTN o di chiunque e in qualsiasi ruolo rappresenti la FITARCO; si

dovrà attenere alla dichiarazione dei fatti relativi alla propria attività personale, sportiva o all'evento;

- ad indossare la divisa federale in tutte le occasioni sportive.

Qualora la FITARCO stipuli contratti di sponsorizzazione della Squadra Nazionale, gli Atleti sono obbligati a rispettarne i contenuti. A tale scopo la Segreteria Federale provvederà ad informare gli Atleti sui diritti ed obblighi derivanti dai contratti stessi.

Gli atleti devono informare immediatamente il Medico federale di ogni infortunio occorso o malattia intervenuta durante la sua permanenza alle competizioni internazionali o comunque prima della partenza. L'Atleta autorizza preventivamente il medico individuato a comunicare al Presidente Federale e al DTN, anche in violazione dell'obbligo di riservatezza, le sue condizioni di salute con riferimento alle possibilità di svolgimento della prestazione sportiva.

Art. 7 - Convocazioni federali

Gli Atleti sono convocati, su proposta del DTN, con provvedimento del Consiglio Federale o su delega al Presidente Federale e successivo atto della Segreteria Generale, inviato agli Atleti, alle società di appartenenza degli stessi e a tutti i componenti della delegazione.

Tutti gli Atleti sono rigorosamente tenuti a rispondere ad ogni convocazione per allenamenti, controlli, selezioni o partecipazioni a manifestazioni ufficiali, rispettando le disposizioni ed i programmi di lavoro stabiliti dai tecnici allenatori e dal DTN.

Per assenze causate da malattia e certificate dal medico di fiducia, il medico federale può effettuare opportuni controlli e ogni assenza deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.

Ogni assenza ingiustificata o, anche se giustificata, non segnalata con la necessaria tempestività, sia alle gare ufficiali, sia alle selezioni o agli allenamenti, costituisce mancanza disciplinare che, per il suo particolare valore, potrà comportare sanzioni.

A tale scopo la Segreteria Federale, su richiesta del DTN, provvederà a chiedere agli Atleti inseriti nei gruppi nazionali la conferma della loro disponibilità a seguire il programma tecnico approvato dal Consiglio Federale all'apertura dell'anno agonistico e reso noto con adeguati mezzi.

Le Società sono tenute a far rispettare dai propri iscritti le disposizioni della Federazione, a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi della Federazione e dei tecnici allenatori preposti alla preparazione della Squadra Nazionale.

I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e pertanto devono essere attentamente osservati.

Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche piano di viaggio, orari, ecc.) possono intervenire previa emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale e, nei casi di oggettiva necessità e urgenza, possono essere autorizzate dal responsabile della Federazione o dal DTN, fermo restando la comunicazione agli Uffici della Segreteria federale delle modifiche previste anche al fine della rettifica della convocazione.

L'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto del Segretario Generale.

Art. 8 - Normativa Antidoping

Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.

Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del CONI/CIP, della Federazione e di tutte le federazioni internazionali a cui aderisce, possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.

Le Norme Sportive Antidoping sono pubblicate sul sito della NADO Italia

(<http://www.nadoitalia.it/it/>) che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione sul sito internet del CONI/CIP senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

Art. 9 - Codice di comportamento sportivo

Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e il Codice Paralimpico di comportamento sportivo del CIP il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI/CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.

Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI e il CIP, segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.

Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it

Il Codice Paralimpico di Comportamento sportivo è consultabile sul sito internet del CIP www.comitatoparalimpico.it

La Federazione ha inoltre approvato un Codice etico e di comportamento cui dovranno attenersi tutti gli attori destinatari del presente regolamento.

Art. 10 - Bandiera tricolore

Qualora nel corso delle manifestazioni gli Atleti o le squadre di divisione e/o di classe della Squadra Nazionale gareggino separatamente nelle fasi della competizione, coloro che non sono impegnati sul campo sono tenuti ad assistere alla gara dei compagni di Squadra ed a supportarli con ogni mezzo, nei limiti dei programmi di lavoro e delle scelte tecniche operate dai tecnici allenatori e della correttezza e lealtà sportiva verso gli avversari.

A tale scopo, è fatto obbligo alla Segreteria Federale fornire al Capodelegazione, almeno due bandiere tricolore che saranno consegnate agli Atleti sul luogo e restituite alla Segreteria Federale dopo il rientro.

Art. 11 - Provvedimenti per inadempienze

Le inosservanze da parte degli Atleti delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dagli organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore federale nonché passibili di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio federale comportanti la decurtazione o la revoca di borse di studio e/o premi.

In particolare il Consiglio Federale della Federazione, in caso di inadempienza degli Atleti convocati nelle Rappresentative nazionali ha facoltà di adottare i seguenti provvedimenti:

- la revoca dei premi eventualmente conseguiti per la partecipazione a finali nelle quali l'Atleta abbia commesso accertate irregolarità;
- la revoca delle borse di studio o contributi per un periodo minimo di mesi 6 sino ad un massimo di mesi 48 coincidenti con la durata delle medesime;
- il possibile ritiro, in caso di reiterate infrazioni, dalla rappresentativa nazionale partecipante alla manifestazione e/o della possibile esclusione dalla convocazione in rappresentative nazionali per un periodo minimo di mesi 6 fino ad un massimo di mesi 15.

I provvedimenti assunti nei confronti degli Atleti - in via amministrativa - in attuazione del presente Regolamento:

- non precludono la valutazione da parte della Federazione di azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi;
- mantengono ferme e impregiudicate le competenze in materia disciplinare degli Organi di Giustizia federale nei confronti degli Atleti inadempienti.

I provvedimenti assunti dal Consiglio federale previsti nel presente articolo sono comunicati agli

Atleti interessati a cura della Segreteria Generale per il tramite della società di appartenenza a mezzo PEC; l'Atleta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'addebito, ha facoltà di inviare con lo stesso mezzo una motivata nota di contestazione alla Segreteria Generale con la richiesta di riesame del provvedimento che lo riguarda, sulla quale il Consiglio federale delibera in via definitiva disponendo la conferma o la revoca del provvedimento.

I provvedimenti assunti dal Consiglio federale in via amministrativa in attuazione del presente Regolamento non precludono, per i fatti più gravi, la facoltà della Federazione di procedere con azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi di cui sopra.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla Federazione e, in particolare, lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati (cd. Safeguarding) e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal CONI/CIP e dagli Organismi internazionali ai quali la FITARCO aderisce.

Art. 13 - Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, previa pubblicazione sul sito ufficiale della FITARCO (www.fitarco.it).

Allegati:

- 1) Norme di comportamento sull'uso di comunicazioni in forma elettronica;
- 2) Attività del capodelegazione;
- 3) Specifiche norme di comportamento.

Allegato 1)

NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA

In accordo con il Codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti, e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, Twitter, Instagram, forum, blog, ecc.), giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.

Tutte le comunicazioni tra un dirigente, tecnico, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre nazionali (di seguito anche "componenti di staff") e un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra. Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:

- uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
- orientamento sessuale o comportamenti inerenti l'attività sessuale;
- uso di linguaggio sessualmente esplicito;
- immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
- discriminazioni su base etnica o razziale.

Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:

- trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra tecnici e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni;
- accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra tecnici e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro tecnico o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori;
- professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un tecnico e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.

Le comunicazioni via SMS e strumenti di messaggistica istantanea, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra tecnici e atleti eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.

Le comunicazioni via e-mail tra atleti e i tecnici possono essere utilizzate per comunicare eccetto nelle ore notturne. Nel caso e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto (genitore, altro tecnico, dirigente della società).

I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Federazione possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.

Allegato 2)

ATTIVITA' DEL CAPODELEGAZIONE

Ad integrazione di quanto riportato nelle carte federali, al fine di rendere più funzionale ed agevole l'attività del Capodelegazione in occasione di Gare internazionali, s'individuano alcune delle responsabilità imprescindibili che devono essere garantite dal Capodelegazione delegato dal Presidente Federale. Qualora sia nominato il team manager le competenze del capodelegazione si limitano a quanto previsto all'art. 3.

Attività antecedente la partenza

Il Capodelegazione ha l'obbligo di verificare che la Segreteria Federale abbia predisposto tutta la documentazione necessaria alla trasferta. In particolare dovrà controllare:

- la documentazione relativa alla corrispondenza con il Comitato Organizzatore (prenotazioni, distinta delle spese sostenute dalla Federazione e relativi bonifici, elenco delle spese da sostenere con l'anticipo di cassa);
- i documenti di trasporto;
- eventuali singolarità di natura sanitaria degli atleti componenti;

nonché di essere in possesso:

- delle Bandiere (qualora previste);
- di telefono cellulare (se previsto);
- di omaggio per Comitato Organizzatore;
- dell'eventuale anticipo di cassa previsto per la missione.

Attività durante la trasferta

La trasferta s'intende iniziata dal momento del raduno e, pertanto, da quel momento è indispensabile la presenza del Capodelegazione e la sua attività di coordinamento che dovrà essere svolta per tutta la durata della trasferta.

In caso di sua momentanea assenza sarà sostituito dal DTN.

La presenza del Capodelegazione, durante la trasferta, deve essere costante, sebbene discreta, al fine di consentire ai tecnici di concentrarsi principalmente sulle necessità di natura tecnica degli atleti partecipanti.

Il Capodelegazione partecipa con il DTN alle riunioni dei *team-captain* rappresentando la Federazione e concordando con lo stesso le scelte di natura organizzativa poste in discussione.

Il Capodelegazione ha la responsabilità del rispetto delle norme di comportamento di tutti i membri della delegazione e ha il diritto dovere di richiamare coloro che non rispettano gli obblighi derivanti dall'indossare la maglia nazionale.

L'inibizione di comportamenti non educati, poco o nulla rispettosi di persone e cose e ambienti e istruzioni, di regole federali o delle decisioni prese dai responsabili della delegazione, è rimessa, sul posto, al Capodelegazione, sentiti il DTN, i tecnici al seguito, oltre che la o le persone in causa.

Il Capo Delegazione conosce gli impegni agonistici di tutta la Delegazione, collabora con i tecnici nell'organizzazione e nella gestione delle rappresentative, interviene per far rispettare i regolamenti sportivi federali e internazionali così come le presenti disposizioni.

Il Capodelegazione deve essere presente sul luogo di gara per tutta la durata della manifestazione (allenamenti compresi) e deve garantire la serenità dei partecipanti (atleti e tecnici), eventualmente allontanando soggetti che sono di disturbo o interferiscano con l'operato dei tecnici incaricati.

Il Capodelegazione ha responsabilità economica dell'anticipo ricevuto dalla Federazione e quindi si deve occupare di tutti i problemi di carattere logistico-amministrativo qualora non delegato al Team Manager.

Il Capodelegazione ha l'obbligo di rendicontare telefonicamente al Presidente circa l'andamento

della manifestazione.

Il Capodelegazione indossa la divisa ufficiale in occasione della cerimonia d'apertura e di ogni altro eventuale momento cerimoniale e, in ogni modo, deve avere per le giornate di gara un abbigliamento consono ed adeguato al ruolo che rappresenta.

La trasferta s'intende conclusa al momento del rientro in Italia, e per i minori, al momento del riaffido degli stessi a chi ne esercita la potestà.

Attività dopo la trasferta

Il Capodelegazione ha l'obbligo di predisporre, entro 7 gg. dal rientro in Italia, il rendiconto economico della trasferta allegando allo stesso tutte le ricevute in originale per le spese sostenute e restituire il residuo all'ufficio amministrativo federale.

Ha inoltre la responsabilità della restituzione delle Bandiere e del telefono cellulare (qualora consegnati) alla Segreteria Generale.

Entro 7 giorni dal termine della trasferta dovrà inviare al Presidente Federale propria relazione come da documento allegato.

La relazione deve vertere essenzialmente sugli aspetti logistici e amministrativi della trasferta, e segnalare eventuali atti o fatti, addebitabili ai partecipanti, lesivi delle regole e del buon nome della Federazione (come pure comportamenti che meritano elogio) permettendone così l'eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari più opportuni o proceda a darne notizia agli organi di giustizia.

Allegato 3)

SPECIFICHE NORME DI COMPORTAMENTO

ATLETI

COMPORTAMENTO IN GARA.

L'atleta entrerà in campo con la divisa fornita dalla Federazione come prevede il regolamento. In gara ogni atleta deve attenersi alle disposizioni del DTN. Deve essere puntuale, rispettoso dell'avversario e del personale arbitrale; durante la gara potrà rivolgersi all'arbitro, evitando atteggiamenti e frasi passibili di provvedimenti disciplinari; non si rivolgerà mai al pubblico o ad altri estranei (Staff e compagni di squadra); non eccederà nelle proteste; in gara come in allenamento offrirà sempre il massimo impegno al fine di perseguire il più alto risultato possibile e tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia. Affronterà le competizioni con animo forte, lealtà e cavalleria. All'inizio e, qualsiasi sia il risultato, alla fine della gara, l'atleta stingerà la mano agli arbitri e all'avversario al proprio tecnico ed a quello dell'avversario; nelle gare a squadra, inoltre, stringerà la mano anche ai propri compagni e ai componenti la squadra avversaria.

COMPORTAMENTO IN ALLENAMENTO.

Fermo restando le regole generali, per quanto attiene ad allenamenti, stages, raduni e simili, l'atleta sarà puntuale e rispettoso delle indicazioni fornite dalla Federazione, in caso di difficoltà dovrà preoccuparsi di comunicarle tempestivamente. Seguirà le metodologie d'allenamento definite dai tecnici federali, discutendo con loro eventuali modifiche e adattamenti. Il rapporto con i tecnici federali deve essere improntato al reciproco rispetto, anche alla presenza di divergenze, che devono sempre trovare una composizione leale, serena e in ogni caso civile, tale da non creare turbamento all'attività dell'intero gruppo. Essendo un punto di riferimento per il movimento arcieristico e sportivo, il suo comportamento, anche nella società d'appartenenza, sarà sempre caratterizzato dal rispetto delle presenti disposizioni.

TECNICI

Il Tecnico rappresenta la FITARCO nei confronti degli atleti per i quali è il punto di riferimento; egli si deve adoperare per salvaguardare l'immagine della Federazione in ogni occasione evitando manifestazioni di disappunto, rimostre nei confronti di dirigenti, altri tecnici e atleti. Opera scelte tecniche, facendo in modo che siano condivise dagli atleti collaborando anche con i loro tecnici personali. Il Tecnico deve evitare atteggiamenti umilianti od offensivi, anche se scherzosi, nei confronti degli atleti, richiami esagerati e aspri. Il richiamo, se vi deve essere, misurato e calmo, va comunicato all'atleta in maniera riservata. Durante la gara, gli atleti possono essere assistiti soltanto dai tecnici interessati.

Nessun tecnico interverrà sull'operato di un collega e esprimerà giudizi su quest'ultimo o sul suo lavoro, ma parlerà riservatamente con l'interessato solo con l'intento costruttivo e collaborativo. Qualunque protesta nei confronti del personale arbitrale va presentata secondo i regolamenti, perché nessun tecnico è autorizzato ad espressioni offensive dell'immagine arbitrale. L'operato dell'arbitro non deve essere mai portato a giustificazione di una sconfitta o di una prestazione scadente.

Il tecnico rispetterà le clausole del contratto professionale che ha con la Federazione, così come tutte le indicazioni che la stessa gli comunicherà di volta in volta. I tecnici nel corso di attività programmate dalla federazione assumono la responsabilità di vigilare il comportamento degli atleti, in particolare quello dei minori loro affidati. Inoltre, in caso di partecipazione ad eventi ove sia prevista anche la figura del Capodelegazione, collaborano con lui nella vigilanza degli atleti e nel segnalargli comportamenti scorretti descritti nell'apposito regolamento.

DIRIGENTE FEDERALE.

Il Dirigente Federale esercita le funzioni proprie di rappresentante della Federazione, e per questo deve:

- essere garante dello Statuto e dei regolamenti federali così come delle regole sportive dettate dalla carta olimpica intervenendo ogni qualvolta occorre farle rispettare;
- avere sempre, in ogni contesto, un comportamento al di sopra delle parti;
- essere disponibile nei confronti di tutti i tesserati per ascoltare problemi e dare suggerimenti che aiutino l'interlocutore a superarli e a ritrovare le giuste motivazioni per il prosieguo dell'attività in favore del tiro con l'arco e comunque dello sport;
- indossare la divisa federale in tutte le occasioni dove è richiesta;
- fare tutto il possibile per garantire la propria presenza alle gare che si svolgono nel territorio di competenza collaborando all'organizzazione, presenziando alle cerimonie, partecipando alle premiazioni;
- sostenere l'opera dei rappresentanti federali territoriali;
- intervenire a riunioni, manifestazioni, incontri dove è invitato o comunque giustificarsi quando è impossibilitato ad intervenire, in questo caso deve fare il possibile perché il collega più prossimo lo possa sostituire;
- promuovere l'immagine della Federazione e l'attività del tiro con l'arco in tutti gli ambiti e contesti specie quelli Istituzionali;
- rendersi sempre disponibile ad assolvere con dignità e dedizione le incombenze che il ruolo comporta.



MODULO RELAZIONE TRAFERTA

(a cura del Capo Delegazione)

EVENTO:

CAPO DELEGAZIONE:

TEAM MANAGER:

ELENCO STAFF TECNICO:

LOGISTICA	
VIAGGIO <i>(descrivere brevemente aspetti positivi e negativi del viaggio per raggiungere la destinazione di gara)</i>	
TRASPORTI LOCALI <i>(breve descrizione dell'organizzazione logistica del Comitato Organizzatore per raggiungere la sistemazione alberghiera)</i>	
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA <i>(breve descrizione delle strutture alberghiere identificate dal Comitato Organizzatore indicando se tali strutture sono adeguate e qualitativamente valide)</i>	
PASTI <i>(indicare eventuali problematiche riscontrate sui pasti somministrati facendo riferimento a qualità e quantità degli stessi)</i>	
ORGANIZZAZIONE <i>(breve descrizione generale dell'organizzazione della manifestazione)</i>	

ORGANIZZAZIONE GARA	
DISTANZA HOTEL – CAMPO <i>(indicare il tempo di percorrenza per raggiungere il campo di gara ed eventuali problematiche riscontrate nell'organizzazione dei trasporti per il raggiungimento del campo)</i>	
ACCREDITAMENTO <i>(breve descrizione della procedura di accreditamento)</i>	
CAMPO (DI GARA E DI PROVA) <i>(descrizione della condizione di massima del campo di gara e del campo dei tiri di prova)</i>	
PERSONALE ADDETTO <i>(indicare eventuali criticità o carenze di personale di gara che possano aver influito su eventuali ritardi rispetto al programma di gara)</i>	
ANALISI SU COMPORTAMENTO STAFF E ATLETI <i>(breve descrizione sul comportamento tenuto dagli atleti convocati e dallo staff tecnico dentro e fuori dal campo; rispetto del Fair Play)</i>	
EVENTUALI CONSIDERAZIONI FINALI	



MODULO RELAZIONE TECNICA TRAFERTA

(a cura del Direttore Tecnico di Settore)

EVENTO:

CAPO DELEGAZIONE:

TEAM MANAGER:

ELENCO STAFF TECNICO:

LOGISTICA	
<u>Breve descrizione sull'organizzazione della trasferta (viaggio, trasporti, sistemazione alberghiera,</u>	
ORGANIZZAZIONE GARA	
<u>Breve descrizione generale sull'organizzazione della manifestazione (campo, accreditamento, personale addetto, servizi sul campo)</u>	
RELAZIONE TECNICA E RISULTATI SPORTIVI	
ANDAMENTO GARE <u>(descrivere lo svolgimento della gara con particolare attenzione ai risulti ottenuti dagli atleti; indicare pertanto posizionamento e punteggi di maggior rilevanza)</u>	

ANALISI SU COMPORTAMENTO STAFF E ATLETI <i>(breve descrizione sul comportamento tenuto dagli atleti convocati e dallo staff dentro e fuori dal campo; rispetto del Fair Play)</i>	
EVENTUALI RECORD ITALIANI, EUROPEI O MONDIALI <i>(indicare eventuali Record Mondiali e/o Europei e/o Italiani segnalati)</i>	
EVENTUALI CONSIDERAZIONI FINALI	